

INFORMATIVA TARES 2013

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(testo aggiornato al Decreto Legge n.35/2013)



N.B. ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO 2013 la tares viene applicata tenendo conto anche delle NORME TRANSITORIE stabilite con Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria"

1) RIFERIMENTI NORMATIVI :

- **DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201** (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
Art.14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

- **DECRETO LEGGE N. 35 DEL 8 APRILE 2013** disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 14 MAGGIO 2013 - G.U. N. 116 DEL 20/05/2013. APPROVAZIONE DEL MODELLO DI BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE CONCERNENTE IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO** comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

- **AGENZIA ENTRATE - CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON MODELLO F/24 - RISOLUZIONE N.37/E del 27 maggio 2013**

2) NORME TRANSITORIE 2013 :

Sintesi delle norme transitorie previste dal :

DL n. 35 del 8 aprile 2013 disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

- 1) **(norma definitiva) SOPPRESSIONE TARSU/TIA/ECA AL 31.12.2012** - resta ferma la soppressione tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza a decorrere dal 1° gennaio 2013
- 2) **(norma definitiva) ISTITUZIONE TARES DAL 01.01.2013** - pertanto vanno adottati tutti gli atti istitutivi del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013

- 3) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 4) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSA MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 5) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**
- 6) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 7) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 8) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 9) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

3) PRINCIPALI NOVITÀ

Le principali novità della **TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)** sono :

- **per l'anno 2013 i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**
- **dall'anno 2014 il tributo e la maggiorazione**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **sono versati esclusivamente al comune (per tares tributo).**
- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)
Per l'anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di **0,30 euro al mq** che viene versata direttamente allo stato, unitamente all'ultima rata, con bollettino di **C/C postale dedicato o con modello F/24**
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)
Dall'anno 2014 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione **da 0,30 a 0,40 euro al mq** (euro 0,30 al mq quota fissa stato – viene versata al comune unitamente alla tariffa ed è recuperata dallo stato attraverso la riduzione del fondo di solidarietà

- spettante al comune – l'eventuale incremento fino ad euro 0,10 al mq quota di competenza diretta comunale)
- **per l'anno 2013** possibilità di utilizzare, per le **rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per tarsu e tia ad eccezione dell'ultima rata** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tarsu o della tia 1 o della tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
 - **per l'anno 2013 i pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di tares, per l'anno 2013;**

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

4) DAL 1 GENNAIO 2013 SONO SOPPRESSI :

- **TAR SU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- **TIA1** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- **TIA2** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152)
- **(5%) ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti era stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.

n.b. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi "ecotassa", istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, con il fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, è versato dal gestore del servizio di smaltimento ed è pertanto compreso all'interno della tariffa, come derivante da piano finanziario - Riferimenti normativi : Art.3, commi dal 24 a 41, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive integrazioni e modificazioni

5) COME SI CALCOLA LA TARES

La Tares, come la tia, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente.

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile

- Tributo

Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:

$(284 \text{ mq} \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ € } 1,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti} \times \text{"tariffa variabile"} \text{ pari a € } 100/\text{nucleo familiare} \times \text{giorni} / 365 = \text{Tariffa}$

- **Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq**
 $(284 \text{ mq} \times \text{"maggiorazione standard"} \text{ € } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- **Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard**
 $(284 \text{ mq} \times \text{"incremento maggiorazione"} \text{ € } 0,10/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota comune}$

All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- **(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

- Tributo

Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:

$(120 \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ della categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) + (120 \times \text{"tariffa variabile unitaria"} \text{ categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

- **Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq**
 $(120 \text{ mq} \times \text{"maggiorazione standard"} \text{ € } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- **Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali)** fino ad un massimo di **€0,10/mq**, in aggiunta alla maggiorazione standard

(120 mq X "incremento maggiorazione" € 0,10/mq X giorni / 365) = Maggiorazione quota comune

All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- **(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6) SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è **costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

7) PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

8) TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO

- TERMINI

I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come di seguito riportate.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2013 sono :

- 1^ RATA "acconto", scadenza 10 SETTEMBRE 2013

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- 2^ RATA "acconto", scadenza 10 OTTOBRE 2013

"l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 10 DICEMBRE 2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

- MODALITÀ

Opzione 1)

- MODELLO F/24 - AGENZIA ENTRATE - RISOLUZIONE N. 37/E del 27 maggio 2013 - CODICI TRIBUTI PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTI F24
Tares - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.	3944
Maggiorazione - art. 14, c. 13, dl n. 201/2011 e succ. modif.	3955

COMUNE	CODICE COMUNE/ENTE
--------	--------------------

Opzione 2)

- Modello di Bollettino C/C Postale codice "TD 896" o "TD 451" intestato a "PAGAMENTO TARES" c/c NUMERO 1011136627, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. (IL CODICE CATASTALE RICHIESTO NEL BOLLETTINO DI C/C CORRISPONDE AL CODICE COMUNE/ENTE DELLA TABELLA SOPRA RIPORTATA,

LE MODALITA' DI VERSAMENTO SOPRA RIPORTATE (OPZIONI 1 E 2) SONO DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE PER IL VERSAMENTO DELL'ULTIMA RATA 2013, INSIEME ALLA QUALE DEVE ESSERE VERSATA LA MAGGIORAZIONE DI 0,30 EURO AL MQ.

PER LE RATE IN ACCONTO VERIFICARE LE MODALITA' DI VERSAMENTO STABILITE DAL COMUNE, CONTATTANDO DIRETTAMENTE L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI RECAPITI SOTTO INDICATI, OPPURE VISITANDO IL SITO WEB

VERIFICARE COMUNQUE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE IL NUMERO DELLE RATE, LE SCADENZE DI VERSAMENTO, E LE TARIFFE TARES PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2013

Il bollettino di cui alla opzione 2) sarà disponibile presso tutti gli Uffici Postali per i contribuenti, a far data dal 1 Luglio 2013, qualora gli stessi non abbiamo ricevuto dal Comune o dal Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i bollettini di conto corrente postale prestampati e contenenti gli importi del tributo e/o della tariffa e della maggiorazione, unitamente ai dati identificativi del versante nonché il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte in relazione ai quali sono dovuti il tributo e/o la tariffa, e la maggiorazione standard pari ad euro 0,30 al metro quadrato

Sarà pertanto il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani se diverso dal comune, ad effettuare il calcolo del tributo e/o della tariffa e della maggiorazione, ed a predisporre ed inviare il Bollettino di C/C Postale oppure modello F/24

Si evidenzia che i Contribuenti sono comunque tenuti al versamento del tributo e/o la tariffa, e la maggiorazione standard pari ad euro 0,30 al metro quadrato, anche qualora il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non abbiano provveduto al calcolo e predisposizione dei bollettini di versamento, entro le stesse scadenze di versamento.

Per l'anno 2013, con riferimento alle rate in acconto, il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani potranno inviare ai contribuenti anche i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2

Per l'anno 2013 i contribuenti riceveranno una nota informativa, i modelli di pagamento sopra indicati, precompilati e già predisposti per il pagamento del tributo e/o la tariffa, e la maggiorazione standard pari ad euro 0,30 al metro quadrato (maggiorazione versata direttamente allo stato)

9) Dichiarazione TARES

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares **entro il termine di 60 gg (termine stabilito da regolamento tares comunale)** dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 60 gg)

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

- Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi "TARES"
- Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (per quanto compatibile)
- Alla Deliberazione di determinazione delle tariffe "TARES"
- All'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.
- Alle eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio stabilite con appositi atti amministrativi comunali

da richiedere ai seguenti recapiti :

- **Servizio uffici tributi Comunali**
Responsabile di Servizio – Dario DI NATALE
RECAPITI
0871 895131 mail finanza@comune.palombaro.ch.it

IL RESPONSABILE
SERVIZIO TRIBUTI
Dario DI NATALE